



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
COMITATO DI GESTIONE

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	2	COMITATO DI GESTIONE C. C. I.

Proposta di modifica agli art. 7 lett.f, 10 lett.c e 26 del Regolamento di esecuzione approvato con D.M. del 27 settembre 2002.

IL COMITATO DI GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
Nella seduta del 30 maggio 2007

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in particolare il Capo IV concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

visti gli artt. 18 del citato Decreto Legislativo in materia di obblighi e diritti degli utenti del C.C.I. e 20 relativo all'applicazione delle sanzioni;

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

visto in particolare l'art. 7 lett.f del predetto Regolamento che attribuisce al Comitato la competenza a comminare le sanzioni;

visto in particolare l'art. 10 lett. C del predetto Regolamento che assegna al Dirigente responsabile il compito di segnalare i casi di inadempienza da parte degli Utenti al Comitato di Gestione;

visto in particolare l'art. 26 del predetto Regolamento che espressamente prevede che, in ordine all'accertamento e all'erogazione della sanzione, nonché all'eventuale ricorso amministrativo, "si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689";

rilevato che tale richiamo comporta che le disposizioni normative contenute nella Legge 689/81 si applichino, sia con riferimento ai criteri generali informatori dell'illecito amministrativo, sia alle regole procedurali;

tenuto conto dei compiti istituzionali e delle specifiche peculiarità del Casellario Centrale Infortuni;

considerato necessario procedere alla modifica dei citati art. 7 lett.f e art. 10 lett.c, individuando tra i compiti del Dirigente responsabile anche la competenza ad accertare e comminare le sanzioni;

DATA	PROT. N.	ORGANO
30.05.07	2	COMITATO DI GESTIONE C. C. I.

considerato che in base all'art 7 lettera h) del Regolamento in esame il Comitato, può adottare modifiche e integrazioni al regolamento stesso con delibera che va trasmessa al Ministero del Lavoro per la prescritta approvazione.

considerato che sostanziali modifiche e integrazioni delle disposizioni contenute nel D.M. citato sono indispensabili per pervenire alla regolamentazione dell'iter procedimentale per l'applicazione delle sanzioni agli utenti inadempienti;

visto il parere del 14 marzo 2007 dell'Avvocatura Generale Inail sul procedimento sanzionatorio a carico degli Utenti inadempienti;

esaminata e condivisa la proposta di modifica dell'art. 7 lett. f., dell' art. 10 lett. c e dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione approvato con D.M. del 27 settembre 2002;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di modifica del regolamento suddetto, parte integrante della presente delibera, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro per la prescritta approvazione.

Nelle more della predetta approvazione il Comitato invita il Dirigente ad attenersi alla seguente direttiva:


"gli infortuni comunicati dagli utenti e pervenuti oltre i termini stabiliti dal Comitato andranno registrati e archiviati.

Il relativo procedimento sanzionatorio andrà avviato a partire dalla data di modifica dell'art. 26 del regolamento di esecuzione, come previsto con la presente delibera".

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
(Dotessa Teresa CITRARO)



IL PRESIDENTE
(Prof. Aurelio CANDIAN)





CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	2	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ART. 7 (Attribuzioni e compiti del Comitato di Gestione) DEL DM 27.9.2002.

Alla lett. f) le parole "Commina le sanzioni previste dal Decreto" sono abrogate.

Jee



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

DATA	PROT. N	ORGANO
30-05-07	2	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ART. 10 (Il Dirigente responsabile. Attribuzioni e compiti) DEL DM 27.9.2002

Alla lett. c) le parole "Segnala al Comitato i casi di inadempienza da parte degli Utenti" sono sostituite dalle seguenti: "accerta e commina le sanzioni previste dal presente Decreto".

JP



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

DATA	PROT. N	ORGANO
30-05-97	9	COMITATO DI GESTIONE C. C. I.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ART. 26 DEL DM 27.9.2002.

L'art. 26 è così modificato:

Art. 26

Sanzione amministrativa. Ricorso amministrativo

Sanzione amministrativa applicabile.

Ai sensi degli articoli 18 e 20 del Decreto Lgs n. 38 del 23/2/2000 e dell' art. 26 del Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Ministro del Lavoro del 27/9/2002, secondo le integrazioni e modifiche approvate con il presente Decreto, costituisce illecito sanzionabile in via amministrativa la ritardata segnalazione al Casellario Centrale Infortuni da parte degli Utenti di ogni caso di invalidità derivante da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Per la regolazione di dette sanzioni, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, i principi e le procedure della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Data di accertamento

La data di accertamento dell'invalidità viene individuata: a) per gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nella data dell'atto amministrativo in cui viene stabilita la percentuale dell'invalidità; b) per le imprese private che esercitano l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella data di definitiva chiusura della partita di danno relativa al soggetto infortunato.

Importo delle sanzioni

L'importo delle sanzioni, già disciplinato dall'art. 20 del D.lgs. 38/2000, dopo la conversione in Euro effettuata secondo il dettato dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, viene fissato in Euro 25 per ciascun inadempimento, maggiorato del 10% - Euro 28 - in ogni caso di reiterazione.

Accertamento dell'inosservanza

L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento è il Dirigente del Casellario che provvede all'accertamento dei casi di inadempimento degli obblighi degli utenti. L'accertamento avviene sulla base delle rilevazioni effettuate, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche, dai propri Uffici e inerenti le trasmissioni dei dati pervenute fuori dai termini previsti dal Comitato con apposita delibera. L'atto di accertamento del Dirigente del Casellario costituisce processo verbale.

Entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, il dirigente del Casellario notifica le inadempienze rilevate utilizzando la modulistica in uso in INAIL e richiede l'importo delle sanzioni comminate, maggiorato delle spese di notifica.

2/90

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	9	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

Modalità procedurali per la comminazione delle sanzioni

Il verbale di contestazione predisposto dal dirigente o dal funzionario delegato che ha eseguito l'accertamento deve contenere: la data dell'accertamento, il luogo dell'accertamento, le generalità del verbalizzante la data dell'infrazione, l'indicazione della norma giuridica violata, le informazioni circa l'oblazione.

Per l'accertamento della violazione viene utilizzato il modulo riportato in Allegato 1.

Per ogni violazione accertata gli uffici del Casellario hanno notizia dell'avvenuta estinzione con l'acquisizione della copia della ricevuta contabile dell'avvenuto pagamento.

Trascorsi 60 giorni dal termine previsto per il pagamento della sanzione in misura ridotta ed in mancanza di notizia dell'avvenuto pagamento con le modalità di cui sopra, si trasmette il Rapporto al Ministero del Lavoro corredato dal processo verbale e dalla prova delle avvenute contestazioni o notificazioni.

All'importo della sanzione sono aggiunti i costi sostenuti per la notificazione del processo verbale di contestazione.

Reiterazione

Qualora il Casellario rilevi che l'utente sia in corso in più inadempimenti per i quali sia ipotizzabile la c.d. programmazione unitaria si applicano gli importi base fissati dall'art. 20 del D.Legislativo 38/2000.

Si ha reiterazione, con conseguente maggiorazione della sanzione del 10%, quando il Casellario rileva che un utente comunichi fuori termine casi di invalidità individuati dal 1° comma del presente articolo, anche nella trasmissione successiva a quella in cui sia già incorso nella medesima violazione accertata e notificata.

Oblazione.

E' applicabile la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, che consente di estinguere il procedimento mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, della terza parte della sanzione edittale e delle spese di notifica. In caso di conciliazione con pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato articolo 16, non si applica la maggiorazione della sanzione per reiterazione dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 8 bis, quinto comma, della suddetta legge.

Scritti difensivi e documenti.

In applicazione dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, entro 30 giorni dalla data della notificazione delle violazioni accertate, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti chiedendo, se ritenuto opportuno, di essere ascoltati dagli Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

La Direzione Provinciale del lavoro di Roma, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente al Casellario Centrale Infortuni.

Ep

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	2	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

Rapporto

Il Casellario, trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, in conformità agli articoli 17 e 18 della legge n. 689/1981, invia il rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

Il Rapporto va trasmesso corredato dal processo verbale e dalla prova delle avvenute contestazioni o notificazioni.

Destinazione

Le sanzioni e il rimborso delle spese di notifica sono incassate dall'INAIL che provvederà successivamente a versare gli incassi per sanzioni a favore del Fondo Speciale di cui all'articolo 197 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, ed a contabilizzare a favore del Casellario centrale Infortuni gli incassi per rimborso spese di notifica.

JP

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	9	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

All.to 1 al procedimento sanzionatorio del CCI

SCHEMA VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il giorno.....presso gli Uffici del Casellario.....

E STATA ACCERTATA

La violazione dell'art.....26.....del Regolamento di esecuzione del Casellario
come risulta dalla lista di riscontro allegata, che fa parte del presente verbale.
Tale violazione è sottoposta ad una sanzione amministrativa di.....

.....
E' ammesso il pagamento in misura ridotta se effettuato entro
.....

.....
Il ricorso avverso tale provvedimento può essere presentato
.....

il verbalizzante

Del